



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 63
in data 30-12-2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale **Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta**

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA "NUOVA" IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di dicembre alle ore 19:00 previa l'osservanza per la convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, si sono riuniti a seduta, presso la sede istituzionale del Comune, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
TOSI FABIO	Sindaco	Presente	
BERTELLI RENATO	Consigliere	Presente	
BRUSCHI MASSIMILIANO	Presidente	Presente	
BUZZONI ROBERTO	Consigliere	Presente	
CERVI ROBERTO	Consigliere	Assente	
CHIARINI MONICA	Consigliere	Presente	
COLETTA MARCO	Consigliere	Presente	
GIAQUINTO ALESSANDRA	Consigliere	Presente	
SOVRANI FRANCESCO	Consigliere	Presente	
POZZATI MARIO	Consigliere	Presente	
BUZZONI VALENTINA	Consigliere	Presente	
MANZOLI ROBERTO	Consigliere	Presente	
MARINELLI ROBERTO	Consigliere	Assente	

Assiste alla seduta Dott PAPARELLA FRANCESCO, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. BRUSCHI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Presidente del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Coletta Marco 2) Giaquinto Alessandra 3) Buzzoni Valentina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali è fissato dall'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'articolo 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/05/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,50%	Abitazione principale c.d. di lusso (cat. Catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C2, C6 e C7)
0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133
0,00%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)
0,96%	Terreni agricoli
0,96%	Fabbricati ad uso produttivo classificabili nel gruppo catastale "D"
0,96%	Altri immobili (aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli sopra indicati)

DETRAZIONI	IMPORTO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria)	Euro 200,00

Vista la deliberazione n. 56 del 30/12/2021 avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni della "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022";

Dato atto che, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, il fabbisogno finanziario risulta soddisfatto confermando, per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni già vigenti per l'anno 2020 e per l'anno 2021 e altresì confermate per l'anno 2022, così come individuate nella succitata deliberazione;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11 e s.m.i.;

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 756 della Legge n. 160 del 2019, non risulta essere stato emanato alla data odierna;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 380, lett. b), della L. n. 228/2012, che prevede che i Comuni partecipino all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione degli F24;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il Decreto del MEF 20 luglio 2021 avente ad oggetto: "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" pubblicato in G.U. n. 195 del 16/08/2021;

Visto che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 8/DF del 21 settembre 2021, ha chiarito che la mancata approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021 e successivi, comporta la conferma automatica di tutte le aliquote approvate per l'anno precedente;

Visto il Regolamento di disciplina della nuova IMU in vigore dal 01/01/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/3/2022;

Visto, in particolare, l'art. 6, lettera f), del vigente regolamento comunale di disciplina della nuova IMU che prevede l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto, non soggetta ad IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Rilevato che:

- è opportuno approvare le aliquote e le detrazioni IMU riferite all'anno 2023;
- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Settore Entrate competente per materia, in merito all'istruttoria dichiara:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;

Vista la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 7 del 22/12/2022 – Prot. n. 33676 -, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012 e s.m.i.;

Visti il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Entrate ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Personale attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Udita l'illustrazione della D.ssa Tagliatti Ottavia, Responsabile del Settore Entrate, che è conservata agli atti su nastro magnetico nel suo contenuto integrale. Essa verrà trascritta in apposito verbale, il quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza consiliare, come previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione;

Presenti n. 11 Consiglieri

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Pozzari, Buzzoni Valentina, Manzoli), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

- 2) di confermare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,50%	Abitazione principale c.d. di lusso (cat. Catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C2, C6 e C7)
0,00%	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133
0,00%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)
0,96%	Terreni agricoli
0,96%	Fabbricati ad uso produttivo classificabili nel gruppo catastale "D"
0,96%	Altri immobili (aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli sopra indicati)

- 3) di confermare per l'anno 2023, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019 in Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre del 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021,

si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- 6) di demandare al Responsabile del Settore Entrate la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di dare atto che l'art. 6, lettera f), del vigente regolamento comunale di disciplina della nuova IMU prevede l'assimilazione all'abitazione principale e, pertanto, non soggetta ad IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 8) di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio, alle norme vigenti inerenti alla "nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27/07/2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" e al relativo Regolamento comunale di disciplina della nuova IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 22/05/2020 e s.m.i.;
- 9) di pubblicare il presente atto nel sito del Comune di Fiscaglia.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 11 – voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Pozzati, Buzzoni Valentina, Manzoli)

DELIBERA, altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2023 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Dott. BRUSCHI MASSIMILIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale

Dott PAPARELLA FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Ufficio... : ENTRATE
Data..... : 16-12-2022
Numero : 63

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA "NUOVA" IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49/C.1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE***

*Perla motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TAGLIATTI OTTAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Ufficio... : ENTRATE
Data : 16-12-2022
Numero : 63

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA "NUOVA" IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147/C.1 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIETTI ROBERTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 63
in data 30-12-2022

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA "NUOVA" IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 11.

Comune di fiscaglia li 12-01-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 63
in data 30-12-2022

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA "NUOVA" IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa